



LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE L'importanza di andare a votare

di Tommaso Servetto

Evviva! Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino è stata ripristinata la democrazia e, finalmente, si torna a votare per eleggere i rappresentanti dell'Ordine.

Dico finalmente perché ormai ho dimenticato la data delle ultime elezioni i cui eletti tra una proroga e l'altra, tra un regolamento elettorale ed un TAR che lo annullava, sono rimasti in carica sino ad oggi.

Avevamo eletto dei baldi giovani e ci troviamo con dei simpatici vecchietti!

Al di là della facile ironia deve comunque andare agli attuali consiglieri, ed in primis al Presidente Mario Napoli, un plauso ed il ringraziamento dell'intera categoria per essersi sobbarcati, volenti o nolenti, anni di fatiche per disbrigare gli incombenti che un ordine grande come il nostro impone sottraendo tempo al loro lavoro ed alle loro famiglie.

Debbo constatare che il tempo trascorso dall'ultima elezione ha però avuto il pregio di ridare linfa e vigore alla categoria perché in questi giorni si sta propagando una frizzante campagna elettorale a sostegno dei vari gruppi di candidati (non possono chiamarsi liste per legge) ed anche di autonome candidature.

Ho molti amici, colleghi seri e perbene, nei vari raggruppamenti tutti animati dal desiderio di contribuire ad elevare la qualità della professione anche agevolandone l'operatività come, ricordo, ero io quanto entrai a far



parte del Consiglio dell'Ordine nel 1998.

L'esperienza mia pregressa mi insegna però che è necessario che nel Consiglio vi sia un nutrito gruppo di consiglieri con esperienza in grado di poter inserire i giovani velocemente e far comprendere le problematiche con cui deve confrontarsi quotidianamente il Consiglio dell'Ordine.

Sgombero subito il campo da possibili vantaggi professionali che possono avere i consiglieri: non esistono. V'è solo spendita di tempo e fatica nell'interesse dell'avvocatura. L'unico

privilegio di cui ho goduto da Consigliere fu il parcheggio in Tribunale che, con le multe che prendo, non era poco.

Dicevo che è bene che il nuovo Consiglio sia formato anche da un gruppo di consiglieri uscenti proprio perché gli incombenti e le attività che si stanno svolgendo non subiscano un brusco arresto dal fatto che debbano essere esaminate da zero da chi, subentrando, non le conosce.

Lungi da me l'idea di fare propaganda elettorale per chiunque - concedetemi una de-
roga per il nostro Flavio

ANNO VII

N. 4 - OTTOBRE 2017

In questo numero

■ Penale

- Le novità della Riforma Orlando **Pagina 2**
- L'istruttoria dibattimentale **Pagina 2**
- Le regole della prescrizione **Pagine 3**
- Massime penali **Pagine 3**

■ Civile

- Diritto di famiglia **Pagina 4**
- Massime Civili **Pagina 4**

Campagna che ha operato in questi anni con impegno e dedizione - non volendo fare torto a nessuno perché i candidati sono tutti colleghi degni della massima stima.

Osservo però che per gestire un Ordine grande come il nostro con quasi 6.500 iscritti e circa 2.000 praticanti, 20 dipendenti, non basta l'entusiasmo e la buona volontà occorre un minimo di esperienza ordinistica unitamente a delle relazioni e rapporti sereni anche con coloro che costituiscono quotidianamente il nostro contraltare cioè i Magistrati.

Requisiti questi ultimi che certamente fanno capo a coloro che hanno maturato qualche anno di esperienza nell'Ordine.

Oltretutto occorre considerare che gli eletti di questa tornata elettorale, che passano da 15 a 25, rimarranno in carica per poco più di un anno cioè il tempo di ingranare (di entrare in partita si dice nel gergo calcistico) ed il tempo è finito. Poi si tornerà a votare e si entrerà a regime con durata quadriennale del Consiglio eletto.

Ecco perché io ritengo che la nostra scelta in

queste elezioni debba essere ben ponderata cercando di eleggere un buon mix tra soggetti di esperienza e soggetti nuovi che vadano a rimuovere un po' di polvere dalle sedie.

Già mio nonno mi insegnava la necessità di un giusto mix tra giovani e anziani ripetendomi: "se ij giovo a savejssso e i vej a po-deisso" (se i giovani sapessero e i vecchi potessero) evidenziandomi che energia ed esuberanza non sempre vincono sull'esperienza.

In conclusione concedetemi di rivelare un desiderio che ho da tempo: vorrei che il prossimo Presidente fosse una donna, per dare il segno di una svolta radicale nel nostro Ordine, ed il nome che ho nel cuore è quello di Michela Malerba, che da anni serve l'Ordine con impegno e dedizione, ma sarei felice anche diversamente.

Comunque quello che mi sembra doveroso è andare a votare e contribuire all'elezione dei consiglieri e non, come succedere per la stragrande maggioranza dei Colleghi, infischiosene del voto per poi lamentarsi che il Consiglio non funziona.

Le principali novità in materia di impugnazioni introdotte dalla Riforma Orlando

di Marino Careglio

Tra le modifiche introdotte dalla riforma Orlando in materia penale processuale rivestono particolare importanza quelle relative al tema delle impugnazioni.

Una prima novella di grande rilievo riguarda l'art. 581 c.p.p. in materia di "forma dell'impugnazione". Rispetto al testo previgente - che richiedeva l'enunciazione con l'atto d'impugnazione dei capi o punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione (lett. a), delle richieste (lett. b), e dei motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (lett. c) - è stato introdotto un nuovo requisito, rappresentato dall'indicazione delle "prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione" (nuova lettera b); inoltre in relazione alle richieste è stata aggiunta la locuzione "anche istruttorie" (nuova lettera c dell'art. 581 c.p.p.).

L'attenzione del legislatore si è quindi concentrata soprattutto sui profili attinenti le prove: l'impugnazione dovrà enunciare le proprie doglianze relative ai dati conoscitivi che si ritengono travisati, ignorati o inesistenti e dovranno essere espressamente

avanzate le richieste in merito all'acquisizione di nuove prove ovvero alla riacquisizione di quelle già adottate.

Il nuovo art. 581 c.p.p. contiene inoltre la previsione secondo cui l'enunciazione di tali elementi deve essere "specificata" ed "a pena di inammissibilità". In realtà l'inosservanza della norma in esame era già ugualmente sanzionata dall'art. 591 c.p.p., ma la nuova formulazione, che riprende quanto suggerito dalla Commissione Canzio, è evidentemente finalizzata ad imprimere maggiore rigore nel controllo sul rispetto dei contenuti minimi dell'atto d'impugnazione.

In materia di appello la modifica più rilevante concerne invece la reintroduzione del cd. concordato anche con rinuncia ai motivi di appello (art. 599 bis c.p.p.). In tale ipotesi, la Corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti, nelle forme previste dall'art. 589 c.p.p. (rinuncia all'impugnazione), dichiarano di concordare sull'accoglimento in tutto o in parte dei motivi di appello con rinuncia agli altri eventuali motivi; laddove i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportino una nuova determinazione della pena, le parti indicano altresì al

giudice la pena sulla quale concordano.

Tale accordo può essere formalizzato anche successivamente, in occasione del dibattimento di appello, ed a tale fine è stato introdotto nell'art. 602 c.p.p. il nuovo comma 1bis, in forza del quale, "se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599 bis, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento".

È stato così reintrodotta un istituto che aveva dato buona prova di sé in passato (essendo stato inserito nel codice di rito nel 1999 ma poi abrogato nel 2008), in ragione delle sue evidenti caratteristiche deflative. Peraltro si è deciso di limitare l'ambito di applicazione del nuovo "concordato" richiamando sostanzialmente le preclusioni oggettive e soggettive di accesso al patteggiamento allargato (ovvero quelle dell'art. 444, comma 1 bis, c.p.p., con esclusione dei recidivi reiterati).

Tra le altre principali novità in materia di impugnazioni si segnalano inoltre l'eliminazione della possibilità per l'imputato di presentare personalmente ricorso per cassazione - a tal fine è stato soppresso l'inciso iniziale dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che consentiva tale possibilità - e l'introduzione nell'art. 603 c.p.p. del comma 3 bis, secondo cui, "nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale".

In quest'ultimo caso il legislatore ha codificato quanto statuito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 28 aprile 2016, Dasgupta) andando però oltre. Infatti, le Sezioni unite avevano affermato che "il giudice di appello non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, senza aver proceduto, anche d'ufficio, a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinno-

L'ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE VA RINNOVATA IN APPELLO NON SOLO NEL CASO DI REFORMATIO IN PEJUS

di Alessia De Cristofaro

La Corte di cassazione, II sezione penale, con la sentenza 41571 del 12 settembre 2017 ha affermato il seguente principio di diritto: "l'art. 603 c.p.p., comma 3, in applicazione dell'art. 6 CEDU deve essere interpretato nel senso che il giudice di appello per pronunciare sentenza di assoluzione in riforma della condanna di primo grado deve previamente rinnovare la prova testimoniale della persona offesa, allorché, costituendo prova decisiva, intenda valutarne diversamente la attendibilità, a meno che tale prova risulti travisata per omissione, invenzione o falsificazione".

Mentre il legislatore codificava con il nuovo comma 3 bis dell'art. 603 (ai sensi del quale "nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale") l'orientamento espresso dalle Sezioni unite della Corte di cassazione in materia di reformatio in pejus della sentenza assolutoria di primo grado (cfr. Cass. S.U. n. 27620/2016), anche in materia di giudizio abbreviato (cfr. Cass. S.U. n. 18620/2017), il giudice di legittimità ha compiuto un ulteriore passo in avanti, affermando la necessità di usare lo stesso criterio anche in caso di assoluzione in appello, laddove si intenda valutare diversamente l'attendibilità della persona offesa.

Secondo tale nuovo orientamento, il giudice di appello, per assolvere l'imputato condannato in primo grado, deve ascoltare nuovamente la testimonianza della persona offesa, considerata decisiva in primo grado, in ossequio del principio dell'equo processo di cui all'art. 6 Cedu e dei recenti interventi normativi in attuazione della direttiva 2012/29/UE su diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 e L. 23 giugno 2017, n. 103), che hanno riconosciuto alla vittima del reato la figura di soggetto processuale con ampi diritti di partecipazione, di conoscenza dello sviluppo della progressione processuale e di tutela in sede penale dei propri diritti fondamentali. In particolare, con la sentenza in commento la Corte di cassazione ha evidenziato che "la testimonianza è indubbiamente una forma di partecipazione della persona offesa al processo penale, che si connota, peraltro, di una duplice finalità, in quanto non solo con essa la persona offesa si serve del processo penale per ottenere giustizia, ma essa serve anche al processo penale per realizzare l'interesse pubblico generale all'accertamento della verità".

vare l'istruttoria dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado", con la conseguenza che il giudice di appello non era obbligato a risentire tali testimoni, ma avrebbe proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale solo laddove avesse inteso riformare in pejus una sentenza di assoluzione dell'imputato; la recente riforma sembra invece introdurre un obbligo di

rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi relativi alla valutazione della prova dichiarativa ("il giudice dispone la rinnovazione"), con la creazione di un vincolo per il giudice di appello alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale anche laddove, dopo la lettura dell'atto di impugnazione del pubblico ministero, non intenda riformare in pejus la sentenza assolutoria di primo grado.



Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Studio Legale Servetto Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91 Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cogno
Alessia De Cristofaro - Roberto Giordano
Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini
Alessio Pergola - Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Claudio Bossi - Barbara Gaetano Marco Ivaldi
Marco Marchioni - Massimo Mussato
Nilo Rebecchi Marco Romanello
Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

Prescrizione: regole di civiltà e di libertà

di Flavio Campagna

La prescrizione 'sostanziale' ha ragioni che non vengono del tutto meno una volta che sia avviato il processo, e ciò in quanto continua ad avere un senso ben preciso l'idea che, man mano che ci si allontana dalla commissione del reato, sempre meno si giustifica la pena da un punto di vista generale, soprattutto, specie preventivo.

Inoltre, in considerazione del sovraccarico di procedimenti che affligge il sistema penale italiano, la prescrizione è un fatto funzionale anche alla tutela della ragionevole durata del processo penale, in ragione della sua funzione acceleratoria (analoga alla missione attribuita ai termini massimi di custodia cautelare), specie laddove orienta le cadenze del lavoro giudiziario in modo tale da evitare l'esito prescrizione.

E' quindi coerente con tali premesse prevedere due successive cause di sospensione della prescrizione legate, rispettivamente, al deposito della sentenza di condanna di primo e di secondo grado?

L'idea di fondo se-

condo cui «ad ogni riscontro processuale della fondatezza dell'ipotesi accusatoria corrisponde la necessità di bloccare almeno temporaneamente il decorso della prescrizione, così da assegnare alla giurisdizione un tempo ragionevole per compiere la verifica della correttezza della decisione nei gradi di impugnazione» è quella sui si fonda la Riforma Orlando (sulla scorta delle indicazioni della Commissione Fiorrella).

Al riguardo, tenendo conto dei tempi medi di definizione dei giudizi in appello e in cassazione, si è ritenuto di fissare il tempo massimo della sospensione in 18 mesi dopo il deposito della sentenza di condanna di primo grado, ed in altrettanti 18 mesi dopo il deposito della sentenza di condanna in grado d'appello.

Alle cause sospensive viene dunque assegnata una funzione nuova e per certi versi antitetica al loro tradizionale fondamento: mentre infatti quest'ultimo è da ricondursi, come è noto, alla necessità di fermare le lancette della prescrizione durante le situazioni di forzata inattività della giurisdizione, nella riforma esse tendono a garantire, durante lo svolgimento dei gradi di impugnazione, un giusto equilibrio tra ragionevole durata del processo e realizzazione della pretesa punitiva statale.

In realtà, la riforma, nel cercare di risolvere lo spaventoso arretrato delle Corti di Appello (grado di giudizio in cui sopraggiunge il maggior numero di prescrizioni - dati ministeriali 2014) allungando ulteriormente i termini, si comporta come quella maestra che, a quegli studenti che non consegnano i compiti in tempo, ne concede di ulteriore con buona pace dei più virtuosi.

Non preoccuparsi delle conseguenze di ulteriori dilazioni dei tempi di celebrazione dei processi penali significa non avere per nulla a cuore le vicende umane degli imputati, delle persone offese e dei loro familiari, ma vuol dire preoccuparsi esclusivamente dell'esercizio della giurisdizione.

«Non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che in alcuni eventi l'uomo cessi di essere persona e diventi cosa» (Cesare Beccaria).

di Giulia Elena Mondino

POSSIBILE PATTEGGIARE AL DIBATTIMENTO SE E' MODIFICATA L'IMPUTAZIONE

Corte Cost. 5.7.2017, n. 206

A seguito della modifica dell'imputazione operata in dibattimento dal pubblico ministero, l'imputato può chiedere di essere ammesso al rito del patteggiamento, anche se sono ormai decorsi i relativi termini. E' quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, la quale, con sentenza del 5.7.2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 c.p.p., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di accedere al patteggiamento per il fatto diverso emerso e contestato in dibattimento.

L'accesso ai riti alternativi del patteggiamento e dell'abbreviato era consentito, in seguito alle sentenze additive della Corte Costituzionale n. 265 del 1994 e n. 333 del 2009, solo a fronte di contestazioni dibattimentali cd. tardive, ovvero concernenti fatti già emersi in sede di indagini ed erroneamente non contestati dalla pubblica accusa.

Già con sentenza n. 273 del 2014, la Corte aveva aperto alla possibilità di richiedere il giudizio abbreviato anche a fronte di contestazioni suppletive cd. fisiologiche, ove la diversità del fatto emerge solo a seguito dell'espletamento dell'istruttoria dibattimentale. Emendando la disparità di trattamento venutasi a creare rispetto ad altri riti alternativi, la sentenza in commento amplia le opzioni difensive dell'imputato in caso di contestazioni suppletive "fisiologiche", prevedendo la facoltà di richiedere anche il patteggiamento.

NON SONO FALSE LE FATTURE REGISTRATE E PAGATE

Cass. pen., Sez. III, n. 30159 del 6.6.2017

L'annotazione delle fatture nella contabilità dell'acquirente e il loro regolare pagamento costituiscono elementi rilevanti, che depongono in senso contrario alla presunta inesistenza delle operazioni sottese. Tali dati non possono essere sottovalutati nell'accertamento del reato di emissione di fatture false, e sono tali da superare indizi inerenti "irregolarità nella amministrazione", quali la mancata presentazione di dichiarazioni fiscali da parte del soggetto emittente, omissi versamenti di imposta e la non regolare tenuta della contabilità, tutti elementi che, osserva la Suprema Corte, "non determinano di per sé l'inesistenza delle operazioni".

di Alessio Pergola

NON È PUNIBILE CHI TRASPORTA ARMI SENZA COMUNICARLO ALL'AUTORITÀ

Cass. Pen. Sez. I, 28 giugno 2017 n. 31683

Deve essere dichiarato non punibile per particolare tenuità del fatto ex art 131 bis c.p., colui che trasporta armi, regolarmente detenute e denunciate all'autorità, da un domicilio ad un altro appartenente al medesimo Comune.

In questo senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto che lo spostamento di due carabine e di quattro proiettili nell'ambito della stessa municipalità, senza comunicazione all'autorità, come invece imposto dalla L. 22 maggio 1975, n. 152, non assume alcun pericolo o disvalore sociale.

Quanto invece alla misura di sicurezza della confisca, questa deve trovare necessaria applicazione stante l'art. 6 della suddetta legge che ne impone l'applicazione obbligatoria anche in caso di archiviazione, salvo l'insussistenza del fatto.

NON C'È DESTREZZA NEL FURTO COMMESSO CON LA PARTECIPAZIONE DEL NEGLIGENTE CONTROLLO ALTRUI

Cass. Pen., Sez. Un., 27 aprile 2017, n. 34090

Non può trovare applicazione la circostanza aggravante della destrezza ex art. 625 co. 1 n. 4 nel furto commesso da colui che, senza darvi causa, si è limitato ad approfittare del momento di disattenzione del detentore del bene oggetto della condotta illecita.

Nel caso di specie, Tizio, senza alcuna condotta caratterizzata da astuzia o avvedutezza idonea a sorprendere il titolare di un negozio di elettronica, si impossessava di un computer portatile lasciato distrattamente incustodito dal medesimo.

Le Sezioni Unite risolvono così un risalente conflitto interpretativo: non c'è destrezza nell'approfittamento dell'occasione favorevole negligenza creata dalla persona che ha il controllo sul bene.

di Roberta Maccia

E' VIOLENZA PRIVATA...

... DISPORRE L'OSSERVAZIONE PSICOLOGICA DEGLI ALLIEVI SENZA IL CONSENSO DEI GENITORI

Cass. Pen. Sez. V, sent. 5/9/2017 n. 40291

La Suprema Corte ritiene che i Dirigenti Scolastici e gli Insegnanti di un istituto scolastico commettano il reato di violenza privata ex art. 610 c.p. (intesa come invasione della sfera personale) ai danni di minorenni laddove dispongano, senza il preventivo consenso dei genitori, la presenza in aula dello psicologo scolastico per monitorare il comportamento degli alunni durante le ore di lezione (a prescindere dalla somministrazione di eventuali test).

In particolare la Corte afferma che l'assenza di un esplicito consenso da parte di chi sia legittimato a prestarlo (i genitori del minore), integra certamente una compressione della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo. Quindi, il mancato consenso dei genitori, mai informati dell'attività che sarebbe stata posta in essere riguardo al figlio, equivale ad un dissenso espresso.

... SOSTARE ABUSIVAMENTE IN AREA PER DISABILI Cass. Pen. Sez. V, sent. 7/4/2017 n. 17794

La Cassazione ritiene che sussista il reato di violenza privata, di cui all'art. 610 c.p., quando si parcheggia abusivamente l'autovettura in uno spazio destinato ad una specifica persona per via della sua particolare disabilità. Nella fattispecie l'imputato aveva impedito alla persona offesa di parcheggiare la propria autovettura dalle ore 10.40 alle ore 2.20 nello spazio che il Comune le aveva appositamente riservato (indicato sulla cartellonistica stradale).

La sussistenza dell'elemento soggettivo 'dolo' è evidente atteso che l'apposita segnaletica era chiaramente visibile (quindi l'imputato era certamente consapevole di lasciare la propria autovettura in un posto riservato ad una specifica persona disabile, così impedendole di parcheggiare), inoltre la condotta non era di breve durata ma perdurava dal mattino alla notte fonda.

Invece, se si fosse trattato di uno spazio 'genericamente' riservato ai disabili, non sussisterebbe il reato suddetto bensì la sola violazione dell'art. 158 comma 2° Codice della Strada.

Va risarcita la sofferenza patita dal parente stretto della vittima di un sinistro

**Cass. Civ., Sez. III,
sent. 11/7/2017
n. 17058**

Il caso al vaglio della Corte di Cassazione concerne la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, inteso quale sofferenza personale, formulata dal padre di un ragazzo che, all'esito di un incidente stradale, ha riportato lesioni non lievi pari al 25% di danno biologico.

Tale richiesta risarcitoria, sebbene da tempo le Sezioni Unite abbiano riconosciuto che la sofferenza del prossimo congiunto "di persona ferita in modo non lieve" dev'essere risarcita (SS.UU. 11/7/2002, n. 9556), veniva respinta dalla Corte d'Appello di Potenza che aveva ritenuto che il richiedente non avesse fornito prova alcuna relativa al danno lamentato.

I Giudici della Suprema Corte, con la sentenza indicata, affrontano il delicato problema della prova che deve essere fornita da chi agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza delle lesioni non lievi subite da un prossimo congiunto.

La Corte evidenzia che, trattandosi di un danno che

IL CLIENTE CATTIVO PAGATORE DEVE ESSERE PREAVVERTITO DALLA BANCA PRIMA DI ESSERE SEGNALATO

Cass. Civ., I sez., ord.13/6/2017 n. 14685

La Corte ha chiarito che l'atto di avvertimento con preavviso è una "dichiarazione recettizia" perché diretta in modo specifico alla persona dell'interessato ed avente la funzione di informare quest'ultimo dell'intendimento della banca di procedere ad una segnalazione che comporterebbe effetti per il destinatario che, decorso il periodo di preavviso, non abbia provveduto alla regolarizzazione della posizione debitoria.

Chiarita la natura dell'atto di preavviso, la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che l'efficacia di tale dichiarazione di avviso "si produce quando la stessa giunge a conoscenza del destinatario interessato, con la presunzione relativa che la conoscenza si abbia nel momento in cui la dichiarazione raggiunge l'indirizzo del destinatario".

concerne la sfera interiore dell'individuo, il Giudice non potrà mai accertare la sofferenza mediante il riscontro oggettivo della stessa ma dovrà ritenere provato il dolore lamentato sulla base di una serie di fatti noti, precisi, univoci e concordanti dai quali è possibile dedurre la sussistenza.

Rilevante pertanto, nel caso di specie, è stata ritenuta una serie di fatti provati quali: il rapporto di convivenza del padre con il figlio; la minore età del figlio all'epoca del sinistro; il ricovero del minore in ospedale;

il periodo di tempo di quattro mesi in cui la vittima si è trovata in stato di inabilità temporanea assoluta ed i postumi residui pari al 25% di danno biologico.

La Corte di Cassazione ha infatti specificato che: "La gravità delle lesioni patite dal minore, ed il rapporto di parentela tra questi e il padre, costituivano infatti elementi (probabilmente gli unici elementi) dai quali desumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la circostanza che il padre della vittima si mise in allarme per la salute del figlio".

MASSIME

LA SEPARAZIONE NON PUO' ESSERE OMOLOGATA SE I CONIUGI CONTINUANO A CONVIVERE

Trib. Como, ord. 6 giugno 2017

Il decreto di omologa delle condizioni di separazione svolge la funzione di controllare la compatibilità dell'accordo raggiunto dai coniugi con le norme vigenti ed i principi di ordine pubblico, nonché, in presenza di figli minori, o maggiorenni non autosufficienti economicamente, con la necessità di tutelare l'interesse degli stessi. Nel caso di specie, i coniugi chiedevano di proseguire la convivenza a tempo indeterminato, ovvero sino a quando le condizioni economiche familiari non consentissero di reperire una diversa soluzione abitativa; in altri termini, non veniva fissato alcun termine, neppure indicativo, per il rilascio della casa familiare da parte del coniuge non affidatario. Tale accordo, a detta del Tribunale di Como, non solo non è previsto dal nostro ordinamento ma si pone altresì in contrasto con i principi che ispirano la normativa in materia familiare. In altri termini, i coniugi avrebbero voluto far venir meno tutti i doveri derivanti dal matrimonio, ad eccezione della coabitazione. Peraltro, la separazione trova giustificazione proprio a seguito di una situazione di intollerabilità della convivenza. Il provvedimento di omologa non può dunque attribuire riconoscimento giuridico all'accordo dei coniugi che vivono "separati in casa".

NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO OCCORRE IL NOTAIO PER TRASCRIVERE IN CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI

**Co. App. Trieste,
sent. 30/05-5/06/2017**

La Corte di Appello di Trieste ha accolto il reclamo proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone che aveva ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere l'accordo di negoziazione assistita ritenendo bastevole l'autenticazione delle sottoscrizioni delle parti effettuata dagli avvocati (pubblicata nel n. 3 di questa rivista).

Con la pronuncia indicata la Corte ha evidenziato che l'attuale ordinamento legislativo consente di trascrivere nei registri immobiliari le sentenze, gli atti pubblici e le scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, specificando che l'autenticazione, ai sensi dell'art. 2703 c.c., "consiste nell'attestazione da parte di un pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza".

Poiché l'accordo di negoziazione assistita ha natura di scrittura privata transattiva, lo stesso non può essere equiparato ad una sentenza e, di conseguenza, ai fini della trascrizione, è necessaria l'autenticazione delle sottoscrizioni delle parti.

Secondo i Giudici di appello la certificazione dell'autografia delle sottoscrizioni delle parti negli accordi di negoziazione assistita ad opera degli avvocati è finalizzata esclusivamente alla trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni che gli competono, non attribuendo la nostra legislazione al difensore un potere certificativo per attività privata.

Conseguentemente ai fini della trascrizione dell'accordo è necessario che le firme delle parti siano autenticate da un Notaio.

L'assegno di mantenimento al figlio è perenne?

Cass. Civ., I sottosez., ord. 26/07/2017

La questione sottoposta all'attenzione della Corte di Cassazione concerne la domanda di revoca e/o riduzione dell'assegno di mantenimento nei confronti della figlia ventisettenne, studentessa universitaria fuori corso e titolare di lavoro, formulata dal padre che lamentava un peggioramento della sua situazione economica rispetto a quando era stato formalizzato l'accordo di separazione.

Il Tribunale di Firenze riduceva l'assegno di mantenimento a favore della figlia da Euro 650/00 a Euro 500/00. Avverso tale provvedimento proponeva reclamo il padre il quale proponeva altresì appello e successivamente ricorso per Cassazione.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 26 luglio 2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso ma ha fornito importanti precisazioni in ordine al caso in esame.

I Giudici di legittimità hanno infatti chiarito che la Corte d'Appello aveva considerato tutte le circostanze dedotte dal padre ma che tali fatti non erano bastevoli per legittimare una revoca dell'assegno di mantenimento.

Segnatamente la Corte di Cassazione ha evidenziato che la Corte di Appello di Firenze ha ritenuto:

1) l'attività lavorativa retribuita svolta dalla figlia, un'attività meramente precaria.

2) legittimo il completamento degli studi universitari, in quanto finalizzato ad ottenere "una collocazione nel mondo del lavoro adeguata alle aspettative della figlia in relazione all'opportunità di terminare il percorso formativo";

3) compatibili le spese che ne derivano.

Appare quindi evidente che se non è bastevole la titolarità di un rapporto di lavoro retribuito precario a giustificare la revoca di un assegno di mantenimento a favore del figlio, il genitore onerato non vedrà mai venire meno il suo obbligo.

La decisione appare oltremodo anacronistica

PADRE ASSENTE RISARCISCE I DANNI AL FIGLIO

**Tribunale di Milano n. 2938
in data 13 marzo 2017**

E' imprescindibile la presenza di entrambi i genitori ai fini di una corretta, sana ed equilibrata maturazione del figlio, soprattutto nelle prime fasi dello sviluppo umano. E' il principio statuito dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 2938/2017, in forza della quale un padre è stato condannato al pagamento della somma di € 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal figlio per la perdita del rapporto parentale. Nel caso di specie il genitore convenuto, pur avendo provveduto a riconoscere il figlio naturale gravemente disabile, lo aveva sempre rifiutato, non solo omettendo completamente di contribuire al suo mantenimento, ma soprattutto rifiutando di vederlo e di prendersi cura di lui, anche solo supportando la madre sulla quale è gravato in modo assorbente ed esclusivo il compito di educare, curare ed assistere il figlio. La violazione degli obblighi di assistenza morale, di educazione e di cura dei figli, ancor più significativa e pregnante nel caso in esame, alla luce delle gravi disabilità da cui era affetto il giovane, rappresenta un illecito civile certamente riconducibile nelle previsioni dell'art. 2043 c.c., ed il danno conseguente viene liquidato in via equitativa.

anche alla luce delle recenti riforme del lavoro che hanno di fatto cancellato il lavoro subordinato a tempo indeterminato a favore di diverse tipologie di contratto a termine che hanno, nella sostanza, creato la figura del lavoratore precario a vita.